

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA****-VOLONTARIA GIURISDIZIONE-**

* * * * *

Il Presidente del collegio,

letto il reclamo depositato in data 22/1/2026,

da

(Avv. ; Avv. ; Avv.)

- reclamante -

contro

INPS

Avv.

Avv.

Avv.

- reclamati -e iscritto al n. **VG;**visto gli artt. 19 d. Lgs 14/19 e 669 *terdecies* c.p.c.vista l'istanza di sospensione – *inaudita altera parte - dell'efficacia esecutiva della gravata Ordinanza n. cronol. 118 del 16.1.26, sì da consentire, per tale via, la "reviviscenza" e la conseguente produzione di effetti delle misure protettive richieste dall'Impresa in sede di accesso alla CNC";*considerato che l'art. 669 *terdecies* c.p.c. prevede che “*il presidente [...] quando può per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione*”;

viste le specifiche allegazioni in ordine al presumibile grave pregiudizio relativo al buon esito delle trattative prospettate dalla parte reclamante;

SOSPENDE

l'efficacia dell'ordinanza reclamata, resa in data 16/1/26, con conseguente reviviscenza delle misure protettive di cui all'art. 18, comma terzo, del d. lgs 14/19;

ASSEGNA

il reclamo al dott. Giampaolo Bellofiore affinché riferisca al Collegio;

FISSA**UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI PER IL GIORNO 12
febbraio 2026, ore 13.30;**

onera parte reclamante di notificare il ricorso introduttivo e il presente decreto alla parte resistente entro il 27 gennaio 2026.

Si comunichi.

Marsala, 23/1/2026

Il Presidente

Francesco Paolo Pizzo